

considerando che per quanto riguarda le radici di manioca ed altre radici e tuberi tropicali, nonché le loro farine, l'aspetto economico delle esportazioni prevedibili non rende necessaria al momento attuale, tenendo conto della natura e dell'origine dei prodotti, la fissazione di una restituzione all'esportazione; che, per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, l'esiguità della partecipazione della Comunità al commercio mondiale, non rende necessaria, attualmente, la fissazione di una restituzione all'esportazione;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2806/71 della Commissione ⁽¹⁾ ha stabilito le regole complementari relative alla concessione della restituzione all'esportazione per alcuni prodotti trasformati a base di cereali e di riso;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 ⁽³⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1988.

considerando che l'articolo 275 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo prevede che possano essere concesse restituzioni all'esportazione verso il Portogallo; che, sulla base dell'esame della situazione e del livello dei prezzi, occorre non prevedere la fissazione di restituzioni all'esportazione verso il Portogallo;

considerando che a tutt'oggi il Consiglio non ha ancora adottato i prezzi per la campagna di commercializzazione 1988/1989, che inizia il 1° luglio 1988; che, di conseguenza, per garantire la continuità del funzionamento del regime delle restituzioni nel settore considerato, è opportuno prendere in considerazione, per il calcolo dei prelievi, gli elementi di prezzo fissati dal regolamento (CEE) n. 1914/88 della Commissione ⁽⁴⁾

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2727/75 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1418/76, soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Non è fissata alcuna restituzione all'esportazione verso il Portogallo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 284 del 28. 12. 1971, pag. 9.

⁽²⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ Vedi pagina 132 della presente Gazzetta ufficiale.